

COMUNE DI CASALBORGONE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 26.03.2024

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI FERETRI - TRASPORTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto	pag. 5
Art. 2	Competenze	pag. 5
Art. 3	Responsabilità	pag. 5
Art. 4	Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri	pag. 6
Art. 5	Atti a disposizione del pubblico	pag. 6
Art. 6	Servizi gratuiti ed a pagamento	pag. 7

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 7	Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi	pag. 7
Art. 8	Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione e obitori	pag. 8
Art. 9	Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive	pag. 8

CAPO III - FERETRI

Art. 10	Deposizione della salma nel feretro	pag. 8
Art. 11	Verifica e chiusura feretri	pag. 9
Art. 12	Tipi di feretro	pag. 9
Art. 13	Fornitura gratuita di feretro e del servizio funebre	pag. 9
Art. 14	Piastrina di riconoscimento	pag. 10

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15	Modalità del trasporto e percorsi	pag. 10
Art. 16	Esercizio di servizio funebre	pag. 10
Art. 17	Autorizzazione al trasporto funebre	pag. 11
Art. 18	Trasporto di resti mortali e urna cineraria	pag. 11

TITOLO II: CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 19	Elenco cimiteri	pag. 12
Art. 20	Sepulture private fuori dai cimiteri	pag. 12
Art. 21	Disposizioni generali	pag. 12
Art. 22	Servizio di custodia dei cimiteri	pag. 12
Art. 23	Ammissione al cimitero	pag. 13

CAPO II SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI

Art. 24	Camera mortuaria e sala per autopsie	pag. 13
Art. 25	Ossario comune	pag. 13
Art. 26	Cinerario comune	pag. 13

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 27	Disposizioni generali	pag. 14
Art. 28	Inumazione	pag. 14

Art. 29	Cippo	pag. 14
Art. 30	Sepulture private – Tipologia	pag. 14
Art. 31	Tumulazione	pag. 14
Art. 32	Deposito provvisorio	pag. 15

CAPO IV – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

Art. 33	Esumazioni ordinarie	pag. 15
Art. 34	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag. 15
Art. 35	Esumazioni straordinarie	pag. 16
Art. 36	Estumulazioni	pag. 16
Art. 37	Resti mortali	pag. 16
Art. 38	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag. 17
Art. 39	Oggetti da recuperare	pag. 17
Art. 40	Disponibilità dei materiali	pag. 17

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 41	Orario	pag. 18
Art. 42	Disciplina d'ingresso	pag. 18
Art. 43	Fiori e piante ornamentale	pag. 18
Art. 44	Materiali ornamentali	pag. 19
Art. 45	Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e loculi	pag. 19
Art. 46	Divieti speciali	pag. 20
Art. 47	Riti funebri	pag. 20

TITOLO III: CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIA ED ASSEGNAZIONE

Art. 48	Tipologie	pag. 21
Art. 49	Sepulture private: tombe di famiglia e aree private	pag. 21
Art. 50	Ammissione nella sepulture	pag. 22
Art. 51	Durata delle concessioni	pag. 23
Art. 52	Modalità di concessione	pag. 23
Art. 53	Sepulture private – diritto di sepoltura	pag. 24

CAPO II – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

Art. 54	Manutenzione	pag. 24
Art. 55	Retrocessione di sepolcri privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate	pag. 25
Art. 56	Revoca	pag. 25
Art. 57	Estinzione	pag. 26

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 58	Accesso al cimitero	pag. 26
Art. 59	Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione ricordi funebri	pag. 26
Art. 60	Responsabilità – Deposito cauzionale	pag. 27
Art. 61	Recinzione aree, materiali di scavo	pag. 27
Art. 62	Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali	pag. 27
Art. 63	Vigilanza	pag. 28

TITOLO V – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO I – NORME

Art. 64	Oggetto del regolamento	pag. 29
---------	-------------------------	---------

CAPO II - CREMAZIONE

Art. 65	Disciplina della cremazione	pag. 29
Art. 66	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag. 29
Art. 67	Identità delle ceneri	pag. 30
Art. 68	Feretri per la cremazione	pag. 30
Art. 69	Cremazione per insufficienza di sepoltura	pag. 30
Art. 70	Crematori	pag. 30
Art. 71	Caratteristiche dell'urna cineraria	pag. 30
Art. 72	Destinazione delle ceneri	pag. 30
Art. 73	Affidamento e dispersione delle ceneri	pag. 31
Art. 74	Iscrizione ed associazione	pag. 31
Art. 75	Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione	pag. 31
Art. 76	Targa con generalità dei defunti cremati	pag. 32

CAPO III – DISPERSIONE E CONSERVAZIONE

Art. 77	Dispersione delle ceneri	pag. 32
Art. 78	Luogo di dispersione delle ceneri	pag. 33

CAPO IV – AFFIDAMENTO

Art. 79	Consegna ed affidamento delle ceneri	pag. 33
Art. 80	Conservazione dell'urna	pag. 34
Art. 81	Recesso dell'affidamento – Rinvenimento di urne	pag. 34

CAPO V – NORME FINALI

Art. 82	Tutela dei dati personali	pag. 35
Art. 83	Leggi ed atti regolamentari	pag. 35
Art. 84	Abrogazione norme precedenti	pag. 35
Art. 85	Pubblicità del regolamento	pag. 35
Art. 86	Rinvio dinamico	pag. 35
Art. 87	Vigilanza e sanzioni	pag. 36
Art. 88	Rinvio ad atti di competenza della Giunta	pag. 36
Art. 89	Entrata in vigore	pag. 36

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI FERETRI – TRASPORTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (“Nuovo regolamento dello Stato Civile”), alla circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 esplicativa del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con suddetto D.P.R. 285/90, alla circolare Ministero della Salute n. 400/VIII9L/1924 relativa a chiarimenti in merito alle autorizzazioni dai sensi D.P.R. 285/90, alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”, alla circolare regionale prot. n. 3500 del 18.03.1998, alla D.G.R. n. 115–6947 del 5.8.2002, alla D.G.R. n. 25 – 8503 del 24.2.2003 nonché alla L. R. 9 dicembre 2003, n. 33, e della L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”: ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, dalla A.S.L. e, per quanto di competenza, dai Responsabili di Servizio secondo quanto indicato nel presente Regolamento.
2. Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni normative attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla ASL ed ai Responsabili di Servizio, tutte o parte delle attività inerenti alla gestione Funebre e Cimiteriale di cui all'art. 1 possono eventualmente essere svolte, ove ammesso dalle vigenti disposizioni, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, lo Statuto dell'Ente ed il Contratto di Servizio.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune od il gestore del servizio individuato ai sensi degli artt. 1 c. 2 e art. 2 c. 2, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per uso improprio di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito sia di rilevanza penale.

Art. 4 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri

1. Nel disporre della salma, dei resti e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, comunque espressa.
2. In mancanza, i familiari dispongono nel seguente ordine:
 - a) il coniuge non legalmente separato,
 - b) i figli e i genitori,
 - c) la persona che, pur non legata da vincoli di matrimonio, risulti legata da vincoli affettivi e anagraficamente convivente. La situazione di convivenza anagrafica deve essere autocertificata con le modalità ed ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
 - d) gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale,
 - e) gli eredi istituiti, che dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento.
3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.
4. Il coniuge superstite mantiene tale priorità, sempre che non vi rinunci o consenta ad altri tra i soggetti di cui al comma secondo l'esercizio di tale facoltà.
5. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma secondo o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà della salma, secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma primo, acquisendo le informazioni del caso, anche in via informale.
6. Si presume che chi agisce avanti al Comune e/o all'eventuale soggetto gestore del servizio, per quanto di rispettiva competenza, per le disposizioni di cui sopra abbia titolo derivantegli dall'applicazione del presente articolo, fermo restando che eventuali controversie fra i soggetti di cui al comma secondo andranno risolte avanti all'autorità giudiziaria, lasciando del tutto estranei sia il Comune, sia l'eventuale soggetto gestore del servizio.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici degli addetti ai Cimiteri è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti e fornisce informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nei Cimiteri:
 - o l'orario di apertura e chiusura e la disciplina dell'ingresso e gli eventuali divieti speciali, da esporsi in ogni cimitero;
 - o copia del presente regolamento;
 - o le tariffe cimiteriali ed ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3.

3. Copia del presente regolamento e, ove ne ricorra l'opportunità, anche altri tra gli atti indicati al comma secondo, sono consultabili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune e pubblicati sul sito internet comunale.

Art. 6 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
- o la visita necroscopica (di competenza dell'ASL);
 - o l'uso della camera mortuaria;
 - o il recupero e la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - o le esumazioni e le estumulazioni ordinarie qualora non sia richiesta la raccolta dei resti;
 - o la fornitura del feretro, il trasporto funebre, l'inumazione in campo comune, la cremazione e la successiva dispersione delle ceneri nel cinerario comune, limitatamente alle salme di persone appartenenti a famiglie in stato di povertà o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, e secondo quanto specificato al successivo articolo 13.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, ivi compresi i servizi di trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 7 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

1. Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme del Regolamento dello Stato Civile, del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di Procedura Penale, delle leggi statali e regionali in materia.

Art. 8 – Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito dei Cimiteri o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. In mancanza di locali idonei, tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive–diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni sanitarie o con la presenza di personale con tale funzione.
8. Nel caso in cui i servizi di cui al presente articolo siano assicurati tramite convenzionamento con altre strutture si fa rinvio alle norme regolamentari dell'Ente con cui si stipula la convenzione.

Art. 9 – Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive

1. L'autorizzazione per la sepoltura e l'autorizzazione alla cremazione sono rilasciate dall'Ufficiale di Stato Civile, salvi i casi in cui trovi applicazione l'articolo 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

CAPO III – FERETRI

Art. 10 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma: madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva–diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere

deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 11 – Verifica e chiusura feretri

1. L'impresa di onoranze funebri incaricata è tenuta a verificare la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato nonché al tipo di trasporto e a dichiararne la conformità alle disposizioni vigenti.
2. L'identificazione del cadavere, la chiusura del feretro, nonché l'apposizione del sigillo di cui al comma 2 del punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, sono effettuate da personale dell'impresa di onoranze funebri. Il sigillo dovrà essere apposto sia sul feretro stesso, sia sul verbale di eseguite prescrizioni per il trasporto funebre. Copia del predetto verbale dovrà essere consegnata al necroforo del Cimitero di arrivo il quale, a garanzia dell'integrità del feretro stesso e del suo contenuto, verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sul verbale di cui sopra.

Art. 12 – Tipi di feretri

1. Le caratteristiche dei feretri sono indicate dagli articoli 30, 31, 75, 77 del D.P.R. 285/90.
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune, in altro cimitero del Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
3. E' fatto divieto al servizio cimiteriale di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo. E' fatto altresì obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno, oppure di cassa interna di materiale biodegradabile di cui ai D.M. 1.2.1997, 7.2.2002 e 9.7.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nei cimiteri del Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.
4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 13 – Fornitura gratuita di feretro e del servizio funebre

1. Il Comune di Casalborgone fornisce gratuitamente il servizio funebre comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero o cremazione e successiva dispersione delle ceneri nel cinerario comune esclusivamente per

salme di persone appartenenti a famiglie in stato di povertà o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

2. Lo stato di povertà o di disinteresse da parte dei famigliari è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare, sulla situazione economica degli interessati e sulla base di relazione dei Servizi Sociali.

Art. 14 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione del luogo e della data del rinvenimento e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15 – Modalità del trasporto e percorsi

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - orari di svolgimento dei servizi e di arrivo ai cimiteri;
 - giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
 - percorsi e altre modalità particolari inerenti la viabilità.
2. Il trasporto comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, dalle vigenti disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari. L'ASL vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 16 – Esercizio di servizio funebre

1. Nel territorio del Comune i servizi funebri sono effettuati dalle imprese in possesso dei requisiti di legge disciplinati dalla L. Reg. Piemonte n. 15 del 3/08/2011 e dal Regolamento D.P.G.R. 8/08/2012 n. 7.
2. Fatta eccezione per i particolari casi previsti agli artt. 6 e 13 del presente Regolamento gli oneri relativi ai servizi di trasporto non sono a carico del Comune.
3. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

4. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, l'Amministrazione Comunale previa richiesta scritta, potrà concedere l'autorizzazione affinché il feretro venga portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale dell'impresa di pompe funebri ovvero potrà essere autorizzato il corteo a piedi dalla Chiesa al Cimitero.
5. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

Art. 17 – Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è autorizzato, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, dal Responsabile del Servizio o suo delegato su istanza degli interessati. Nell'istanza dovranno essere precisate la destinazione, gli orari di partenza nonché le eventuali soste intermedie. L'autorizzazione è necessaria anche per i trasporti effettuati nell'ambito del territorio comunale.
2. Nel caso di trasporto per il cimitero di un altro comune, dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
3. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, o altro luogo del Comune, a richiesta, può essere autorizzato l'inizio del funerale dalla porta dell'abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
4. Nelle stesse circostanze, può anche essere autorizzato, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
5. Non sono soggetti all'autorizzazione comunale i trasporti di cadavere disposti da una pubblica autorità.

Art. 18 – Trasporto di resti mortali e urne cinerarie

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31.07.1998 n.10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, così come di urne cinerarie, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri e può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10.09.1990 n. 285.
3. E' comunque da usarsi un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
4. La consegna di urne cinerarie viene effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art. 19 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali: Cimitero Comunale

Art. 20 – Sepolture private fuori dai cimiteri

1. Ove vengano istituiti sepolcri privati al di fuori dei cimiteri, trovano applicazione l'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e il capo XXI del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Secondo il disposto della D.G.R. n. 115–6947 del 5.08.2002, per la costruzione delle cappelle private fuori dai Cimiteri, non è richiesto il parere preventivo dell'ASL. L'assenza del parere non esonera comunque dal rispetto degli altri dettati normativi ed in particolare della necessità che il manufatto sia separato dai centri abitati da una fascia di rispetto analoga a quella prevista per i Cimiteri.
2. Ai fini dell'articolo 102 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, copia degli atti concernenti l'istituzione e di quelli comprovanti la determinazione del diritto di sepoltura è depositata presso il servizio cimiteri, a cura dei privati che ne hanno titolo. In difetto, tale documentazione dovrà essere depositata al momento della prima richiesta di autorizzazione ed in occasione di ogni successivo aggiornamento di tale documentazione.

Art. 21 – Disposizioni generali

1. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri vengono esercitati dal Sindaco tramite gli Uffici Comunali, secondo quanto previsto dall'articolo 2.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Sindaco e il Comune provvedono a mezzo del personale addetto.
4. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e dovranno essere registrate in conformità degli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il Sindaco potrà disciplinare ed autorizzare l'esecuzione di dette operazioni, anche da parte di ditte esterne nel rispetto dei vigenti regolamenti.

Art. 22 – Servizio di custodia dei cimiteri

1. Il servizio di custodia presso i cimiteri è assolto dal personale comunale addetto o dal soggetto gestore del servizio e comprende le attività di accoglimento dei feretri nei cimiteri, di verifica del collocamento nella sepoltura cui sono destinati, di registrazioni amministrative conseguenti alle sepolture di qualsiasi tipo, di regolazione degli accessi dei cimiteri e di vigilanza dell'osservanza del presente regolamento. Il servizio di custodia opera in coordinamento e alle dipendenze dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 23 – Ammissione nel cimitero

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite in campo o cinerario comuni senza il pagamento di oneri concessori, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza. L'Amministrazione si riserva la facoltà, compatibilmente con la ricettività del cimitero, di deliberare in merito all'accoglimento di salme di non residenti.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone aventi diritto di seppellimento, nel cimitero, in sepoltura privata.
3. Gli addetti ai cimiteri sono tenuti a verificare, prima di procedere alla sepoltura e tramite l'Ufficio Concessioni Cimiteriali, la sussistenza del diritto alla sepoltura stessa nonché il regolare versamento delle eventuali somme dovute. Il diritto alla sepoltura nelle edicole funerarie private, con i limiti e secondo quanto disposto all'art. 53, 2° comma, deve in ogni caso essere dichiarato per iscritto dal concessionario o un familiare del defunto che si assume qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario stesso o di eventuali altri aventi diritto.

CAPO II – SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI

Art. 24– Camera mortuaria e sala per autopsie

Qualora nell'ambito dei cimiteri comunali non esista un locale avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e destinato alle autopsie, all'osservazione dei cadaveri e a camera mortuaria, i servizi connessi alla disponibilità dei locali suddetti potranno essere assicurati mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Art. 25 – Ossario comune

1. Nel cimitero è istituito almeno un ossario per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa di salme completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o da estumulazioni per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o provenienti da cimiteri soppressi.
2. La costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 26 – Cinerario comune

Nel cimitero verrà istituito un cinerario per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione o sia stata manifestata la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 27 – Disposizioni generali

1. Le sepolture possono essere per inumazione allorquando il feretro venga collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione o per tumulazione allorquando il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista.
2. Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti destinati alla conservazione di ossa o di ceneri, sia raccolte in urne o cassette metalliche, sia in forma promiscua.

Art. 28 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di anni dieci dal giorno del seppellimento;

Art. 29 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo, fornito dal Comune e messo in opera dal personale addetto, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro del cippo e dell'area di sepoltura hanno luogo a carico dei congiunti del defunto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione si provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285.

Art. 30 – Sepolture private – Tipologia

1. Le sepolture private si distinguono in:
 - concessione per costruzione edicole funerarie.
 - concessioni per tumulazione quando ricorrono le condizioni del successivo articolo 31.
 - concessioni per cellette ossario, destinate alla raccolta delle ossa, e cellette cinerarie, destinate alla raccolta di ceneri.

Art. 31 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285.
4. È consentita, anche se non indicato nell'atto di concessione e se lo spazio lo consente, la collocazione al momento delle esequie di non più di due cassette e/o urne cinerarie in un unico loculo o in un'unica celletta, per consentire il "ricongiungimento familiare" con il coniuge, con i parenti di primo grado o di secondo grado in linea collaterale o con soggetti a cui il defunto era legato da vincoli affettivi, per disposizione testamentaria del de cuius regolarmente espressa o previo consenso scritto, espresso al momento della tumulazione, dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2. In tal caso è a carico del richiedente, la tariffa, stabilita dalla Giunta Comunale, relativa all'ingresso di ogni singola cassetta o urna

cineraria nello stesso loculo o celletta. La tariffa non è dovuta in caso di collocazione di cassette o urne in "Tombe di famiglia" nelle quali il defunto abbia diritto di essere seppellito.

Art. 32 – Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.
2. Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio cimiteri, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un massimo di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo compreso tra il giorno della tumulazione provvisoria ed il giorno della effettiva estumulazione, computando il termine iniziale e finale. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.
4. A garanzia degli adempimenti, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il soggetto gestore del servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, disporrà per l'inumazione della salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33 – Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento, relativo anche a più campi o a più annate.

Art. 34 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenuto conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune é fissato con comunicazione da affiggere all'albo pretorio comunale on line per 30 gg con congruo

anticipo e possibilmente in occasione della Commemorazione dei Defunti. La comunicazione sarà ripetuta in forma sintetica in prossimità delle aree interessate ed in ogni altro luogo ritenuto opportuno.

Art. 35 – Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (dal 1/10 al 30/4 dell'anno successivo). Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

Art. 36 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in una nuova sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali che ne effettueranno la riduzione in resti secondo la programmazione stabilita, mentre per le estumulazioni straordinarie, richieste dal concessionario, la riduzione in resti sarà a carico di personale incaricato dal medesimo. Le estumulazioni da effettuare all'interno di edicole funerarie private devono essere eseguite da personale incaricato dal concessionario al quale competono anche le operazioni di raccolta dei resti mortali, sotto la sorveglianza degli operatori cimiteriali.
5. I resti mortali, intesi come esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura, nel qual caso vale quanto disposto dal precedente art. 12, comma 3.
8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato e a seguito della pubblicazione dello scadenziario di cui al precedente comma 4, non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

Art. 37 – Resti mortali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o celletta.

2. L'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera g), della Legge 130 del 30/03/2001 del 9.12.2003 e nel rispetto di quanto disposto con L.R. 20 del 31/10/2007, può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate per le quali sia scaduto il termine di concessione e comunque non prima di 20 anni dalla tumulazione, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) della suddetta legge 130 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, se ad esse segua la dispersione nell'ossario o cinerario comune, eventualmente anche dopo le cautele di cui all'articolo precedente, comma secondo.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in sepoltura privata o altra destinazione, la relativa raccolta delle ossa e loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Art. 39 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al momento della richiesta dell'operazione e possibilmente devono presenziare all'operazione stessa.
2. I rifiuti cimiteriali conseguenti le esumazioni e le estumulazioni verranno smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 40 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in disponibilità del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica o altro ritenuto idoneo.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. In ogni caso, i materiali ed oggetti di cui ai commi precedenti non possono venire asportati dai cimiteri da parte di familiari o da persone da questi incaricate.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, dietro specifica richiesta da inoltrare al Responsabile del servizio, restituiti alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate a cura del Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 41 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

Art. 42 – Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti;
 - alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

Art. 43 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.
2. È consentito deporre sulle tombe fiori, corone e ghirlande di qualsiasi specie purché non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture vicine e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.
3. Sui copritomba delle sepolture a sistema di inumazione è altresì consentito piantare gli arbusti, le conifere e gli alberi sottoelencati, purché gli stessi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture vicine e non arrechino danni:

-ARBUSTI:

Rose a cespuglio rifioventi

•

Spirea japonica

•

Lavanda

•

Cotoneaster fianchetti

•

Hipericum patulum – moserianum

•

Buxus pumila nana

-CONIFERE:

•

Chamaeciparis obtusa “nanagracilis”

•

Juniperus sabina tamaricifolia

•

Picea glauca albertiana conica

•

Thuja orientalis nana aurea

-ALBERI

- Acer palmatum dissectum
- Chicas revoluta
- Olivo / Olea eruopaea
- Oleandro

4. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe di famiglia, i tumuli o le aree cimiteriali, il Responsabile del Servizio Cimiteri li farà togliere o sradicare e provvedere per la loro distruzione.
5. Nel Cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 44– Materiali ornamentali

1. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma primo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata nei Cimiteri per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono, per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 39, in quanto applicabili.

Art. 45 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi

1. Gli arredi e la iscrizione di epigrafi dovranno rispettare tipologie omogenee nell'ambito circostante secondo le prescrizioni stabilite, eventualmente per ciascun campo o area o costruzione, dall'Amministrazione Comunale tenendo presente che è comunque obbligatoria l'indicazione di:
 - Cognome e nome del defunto o dei defunti
 - Data di nascita del defunto o dei defunti
 - Data di morte del defunto o dei defunti
2. È consentito il collocamento di fotografia a condizione che sia eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo. ì
3. In caso di violazione di dette norme, previa diffida secondo le procedure di cui all'art. 46, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà disporre per la rimozione.
6. Per i defunti privi di familiari o i cui familiari non siano in grado di provvedere o, comunque, non vi provvedano, il Comune provvederà a proprie spese, salvo rivalsa sugli obbligati, alla

sistemazione della sepoltura in modo dignitoso utilizzando materiali derivanti da esumazioni o di cui abbiano la disponibilità.

Art. 46 – Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:
 - consumare cibi e tenere un contegno chiassoso;
 - gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - sedere sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini, ecc.;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - assistere all'esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia;
 - l'accattonaggio dentro il cimitero e nelle immediate vicinanze;
 - apporre sulle lapidi, o comunque lasciarle scoperte, fotografie od iscrizioni di persone ancora viventi. Se nonostante il divieto, un concessionario provvede a far porre in opera iscrizioni come sopra specificato, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali dovrà provvedere a farle togliere, addebitandone la spesa al responsabile o al concessionario, che rispondono solidamente;
 - applicare sulle lapidi fogli, disegni o fotografie oltre a quelle previste dal presente regolamento;
 - deporre vasi od altro a terra o in spazi non avuti in concessione;
 - introdurre nel cimitero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione;
 - introdurre cani o altri animali, salvo quanto previsto dall'art. 50;
 - esercitare all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di commercio senza l'autorizzazione dell'autorità comunale;
 - abbandonare accessori (scope, innaffiatori, ecc....) dopo averli utilizzati.
2. La manutenzione del cimitero è riservata esclusivamente al personale addetto e pertanto tutto lo spazio non avuto in concessione deve essere lasciato libero affinché possa eseguirsi la necessaria manutenzione. Se questo spazio venisse occupato, con qualsiasi tipo di materiale (vasi, ghiaia od altro), si provvederà ad asportarlo addebitando le spese sostenute per la rimozione al concessionario che ha commesso l'abuso.
3. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 47 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, in tale ultimo caso la celebrazione dovrà essere preventivamente comunicata.
2. La celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIA ED ASSEGNAZIONE

Art. 48 - Tipologie

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti nel Comune.
2. Le concessioni, a tempo determinato, possono riguardare l'uso di:
 - a. loculi predisposti dal Comune per tumulazioni singole;
 - b. loculi comunali disposti su colonne utilizzabili quali tombe di famiglia nel lotto IX e successivi;
 - c. cellette ossario e cellette cinerarie predisposte dal Comune per tumulazioni singole;
 - d. aree per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
3. Le tariffe delle concessioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
5. La concessione cimiteriale, stipulata dal Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario o suo delegato, si farà constare da apposita scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, da redigersi in duplice esemplare ed in competente bollo.
6. In particolare, l'atto di concessione dovrà indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

49 – Sepolture private: tombe di famiglia o aree private

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati, oppure dal Comune e poi ad essi vendute.
3. Ai sensi dell'art. 90 2° comma del D.P.R. 10.09.1990 n.285, nelle aree avute a concessione, i privati e gli enti possono impiantare in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. A dette sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni.
5. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nel piano regolatore cimiteriale.

6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio de diritto d'uso.

7. In particolare l'atto di concessione deve indicare: la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili, la durata, la persona o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione, gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

8. La durata di detta concessione è fissata in anni 99 e potrà essere rinnovata.

9. La decorrenza della stessa coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune (contratto).

10. I singoli interventi di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Amministrazione Comunale, ad avvenuta concessione del sito, sulla base di specifico progetto contenente tutti gli elaborati necessari a descrivere ed illustrare le opere da compiersi con rispondenza ai requisiti di legge.

ART. 50 – Ammissione nelle sepolture

1. L'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte o facenti parte dell'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 6° grado.

3. L'autorizzazione della sepoltura nella tomba di affine o convivente è bene che risulti da una dichiarazione scritta dal concessionario da consegnarsi prima della tumulazione della salma all'addetto al servizio di custodia del cimitero.

4. Qualora il concessionario o il legale rappresentante siano deceduti, detta autorizzazione deve essere presentata dagli aventi diritto.

5. In caso di morte del concessionario o del legale rappresentante occorre che la famiglia o l'ente individuino altra persona cui l'amministrazione possa far riferimento per comunicazioni inerenti il servizio cimiteriale.

6. Sarà pertanto obbligo di segnalare con comunicazione scritta all'Ufficio incaricato del servizio di Polizia Mortuaria i nominativi o il nominativo dei subentranti alle persone avanti menzionate e questo nel termine di sei mesi dal decesso delle stesse.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o cedibile.

8. Salvo il caso di scadenza della concessione per scadenza dei termini, una famiglia è considerata estinta quando siano venute a mancare tutte le persone di cui all'art. 49 che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari, e nel caso di enti, corporazioni, quando le stesse siano state sciolte o non esistano più aventi titolo.

9. Non sarà più rinnovata la concessione cimiteriale qualora nessuno abbia presentato nei termini previsti la dichiarazione di subentro al concessionario o al legale rappresentante deceduti.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

11. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe private di famiglia o di collettività spetta ai concessionari. La manutenzione ordinaria dei loculi come definito all'art. 48 comma 2 b spetta al concessionario, la manutenzione straordinaria è a carico dell'Ente proprietario

12. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni, sia per motivi di decoro, di igiene o di sicurezza.

13. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 53 del presente regolamento, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto edilizio ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di notifica della relativa concessione.

14. La concessione di aree private o tombe di cui trattasi può essere fatta anche a più concessionari.

15. Dall'atto della concessione dovrà emergere la divisione e l'individuazione dei posti assegnati a ciascun concessionario per egli e per la sua famiglia, fino all'esaurimento dei posti stessi.

16. Con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 51– Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e la loro durata è fissata in:

- 60 anni per i loculi (art. 48, comma 2, lettera a);
- 99 anni per le cellette ossario e cellette cinerarie (art. 48, comma 2, lettera c);
- 99 anni per le aree destinate alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività (art. 48, comma 2, lettera d);
- 99 anni per i loculi in colonna concessi quali tomba di famiglia (art. 48, comma 2, lettera b);

2. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

5. Alla scadenza delle concessioni il Comune rientra in possesso delle aree o manufatti e pone, se non diversamente richiesto dai familiari, i resti mortali nell'ossario comune. A richiesta degli interessati è tuttavia consentito il rinnovo delle concessioni dietro pagamento della tariffa in vigore al momento della scadenza.

Art. 52 – Modalità di concessione

1. Ogni sepoltura deve essere assegnata in concessione nel rispetto delle norme sotto indicate :

- a. la scelta dei loculi sarà libera rispettivamente al numero della fila, verrà concesso il primo loculo disponibile rispetto alla numerazione. Le numerazioni vengono assegnate partendo dal basso verso l'alto e in maniera crescente da destra verso sinistra.

- b. per i loculi per il lotto IX e successivi, è possibile scegliere, senza seguire l'ordine indicato al punto 1) con una maggiorazione del 100% della tariffa applicabile.
 - c. la concessione di loculi e cellette può essere accordata, dietro pagamento della relativa tariffa e quant'altro annesso, limitatamente alla durata della concessione decorrente dalla data di presentazione della richiesta.
2. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma esclusivamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Per coloro che volessero rinunciare a loculi o cellette ossario non utilizzati, il Comune corrisponderà un rimborso pari al 50% pagato all'atto della concessione.
Nel caso di rinuncia ad aree, loculi o cellette ossario già utilizzati, il Comune corrisponderà un rimborso pari al 25% pagato all'atto della concessione; restano a carico del rinunciante i costi della disinfezione e di eventuali manutenzione che si rendessero necessarie.
3. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto. Il Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali o suo delegato, rilascia le concessioni amministrative concernenti il diritto d'uso di aree o manufatti cimiteriali secondo quanto stabilito dal presente regolamento e provvede all'emanazione degli atti di revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni suddette.

Art. 53 – Sepolture private – Diritto di sepoltura

1. Le concessioni di cui all'art. 50, comma 2, lettere a), b) e c) sono nominative e, fatto salvo quanto indicato all'art. 33, comma 4, riservate alla persona indicata nella concessione.

CAPO II – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

Art. 54 – Manutenzione

1. La manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sepolture private per famiglie e collettività spetta ai concessionari. Il Comune può ordinare comunque al concessionario l'esecuzione di lavori per motivi di decoro, di sicurezza, di igiene. Qualora il concessionario non intervenga nell'esecuzione dei lavori urgenti ordinati dal Comune lo stesso potrà eseguire i lavori d'ufficio, con rivalsa successiva sul concessionario non ottemperante.
2. Nel caso di sepolture private per le quali si ravvisano i termini di abbandono così come definiti dall'art. 63 del DPR 285/1990 il Comune, in seguito a pronuncia di estinzione o decadenza di concessioni previamente stipulate come disposto dagli artt. 54 e 55 del presente regolamento, disporrà dei manufatti ed egli arredi ivi contenuti.
2. Nelle sepolture private individuali costruite dal Comune (loculi, cellette ossario e cinerarie) le manutenzioni ordinarie sono a carico del concessionario, mentre sono a carico del Comune le manutenzioni straordinarie.
Per manutenzioni ordinarie si intendono: pulizia della lapide e dei suoi manufatti, sostituzione/fissaggio di lettere e numeri, sostituzione/riparazione del marmo copriloculo, delle cornici portafoto, dei vasi portafiori, delle borchie di fissaggio, e di tutte le parti che compongono la lapide; tali manutenzioni a carico del concessionario dovranno essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ammesse.

Per manutenzioni straordinarie si intendono: tinteggiature ed operazioni di impermeabilizzazione delle parti comuni (solai di copertura, corridoi tra loculi, etc).

3. Nelle sepolture per inumazione, sia private che in campo comune, le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono a carico esclusivo del concessionario, comprese le potature delle eventuali piantumazioni effettuate.

Art. 55 – Retrocessione di sepolcri privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate

1. La retrocessione di interi sepolcri privati può essere accettata, a discrezione dell'Amministrazione Comunale che ne valuterà l'opportunità in base alle disponibilità finanziarie dell'ente ed ai costi di realizzazione di eventuali opere ed infrastrutture, e solamente se ai defunti in esso tumulati sarà data, a spese del richiedente, la sistemazione in altra sepoltura o la collocazione nell'ossario comune nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38.
2. Il Servizio Concessioni Cimiteriali acquisirà dall'ufficio tecnico comunale, la valutazione del sepolcro tenuti presenti :
 - la data di costruzione,
 - i materiali impiegati per la realizzazione,
 - la presenza di parti accessorie, di sculture od altro elemento architettonico o decorativo.
3. Il Responsabile del servizio provvederà a liquidare una quota pari al 50 %, del valore così stimato.
4. Nel caso si tratti della sola area non ancora utilizzata, per la retrocessione del terreno sarà liquidata una quota pari al 25 % della tariffa corrisposta all'atto della concessione.
5. Se per consentire un nuovo utilizzo del sepolcro si renda necessario eseguire opere di manutenzione, di riattamento e la fornitura di nuove lapidi, le spese per l'esecuzione di queste opere e forniture sono a carico di chi richiede la retrocessione del sepolcro e defalcate dal compenso da liquidare.

Art. 56 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per: sussistenza di condizioni di abbandono così come previsto dall'art. 51 c. 2 del presente regolamento, ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Responsabile del servizio dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 90 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione comunale le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, con esclusione delle spese per la costruzione o per il riadattamento dei

monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento, che sono tutte a carico dei concessionari.

Art. 57 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili, esclusivamente quando siano destinati all'impiego in altre sepolture nei cimiteri del Comune e fermo restando quanto previsto dall'articolo 39.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 58 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, e per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi e quanto previsto dall'art. 44, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti direttamente dal titolare della concessione o propri eredi e familiari e a condizione che siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa esatta indicazione del lavoro che si intende effettuare.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 41 e 45, in quanto compatibili.

Art. 59 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi a tutte le norme emanate dal Comune, alle disposizioni di cui al D.P.R. 285/90 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'art. 76 comma 3 del D.P.R. 285/90.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 60 – Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati all'eventuale soggetto gestore del servizio, al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale determinata con apposita deliberazione di Giunta Comunale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.

Art. 61 – Recinzione aree, materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui e aree di passaggio comune e cortile interno senza autorizzazione.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; dell'avvenuto conferimento dovrà essere fornita all'Ufficio Tecnico Comunale idonea documentazione. In ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.
4. È concesso il prelievo di energia elettrica dagli impianti dei cimiteri secondo quanto indicato in apposita delibera di Giunta Comunale.

Art. 62 – Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni particolarmente ingombranti.
2. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 35 q.li previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
6. Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 63 – Vigilanza.

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia edilizia ed urbanistica.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e provvede, nel caso di risultato favorevole, alla restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 58.

TITOLO V – CREMAZIONE , CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 64 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento Comunale disciplina la cremazione, la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri, in tutto il territorio comunale, conformemente al disposto:
 - della Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;
 - della Legge Regionale -Piemonte -31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;

CAPO II

CREMAZIONE

Art. 65 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:
 - dall'art. 12, comma 4, del Decreto -Legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale”;
 - dall'art. 1, comma 7-bis, del Decreto-Legge 27/12/2000, n. 392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
 - dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
 - dalla Circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
 - dalla Circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
 - dalla Legge Regionale -Piemonte -31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
2. Le relative tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale, entro le misure massime fissate dalla Legge.

Art. 66 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 67 – Identità delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 68 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 69 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 70 – Crematori.

1. Questo Comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

Art. 71 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente la capienza massima di 5 litri, in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e di morte del defunto.

Art. 72 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, o in cellette cinerarie, o in loculo comune con preesistente urna cineraria o cassetta ossario, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - collocate all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva;
 - disperse;

- affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell'affidamento ai famigliari.
 3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.
 4. Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero ed il territorio comunale.

Art. 73 – Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Art. 74 – Iscrizione ad associazione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 75 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - dall'esecutore testamentario;
 - dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - dal tutore di minore o interdetto;
 - in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di Ditta esterna incaricata allo scopo dal Comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 76 – Targa con generalità dei defunti cremati. (L.R. n. 20/2007, art. 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, in idonei siti dei Cimiteri (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone e delle dimensioni di cm 10 x 5.
2. L'onere per la fornitura e posa della targa è a carico dei familiari del defunto.

CAPO III

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 77 – Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - in area delimitata all'interno del cimitero, munita di apposita indicazione, che, se previsto dalle normative comunali, può assumere la funzione di cinerario comune, ai sensi dell'art. 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990;
 - in natura, all'interno del territorio comunale, nei seguenti luoghi:
 - nel fiume ed in altri corsi d'acqua, nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
 - in aree naturali di proprietà comunale eventualmente individuate da parte dell'Amministrazione Comunale, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi.
 - in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dai centri abitati e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
7. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo ed all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno dell'area cimiteriale la verbalizzazione viene redatta dal personale dipendente incaricato dal responsabile del servizio.

8. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Casalborgone, tramite personale dipendente incaricato dal responsabile del servizio.
9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
10. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.

Art. 78– Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

CAPO IV

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 79 – Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 68.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

8. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve indicare per iscritto:
- a) I dati anagrafici e la residenza;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale procedente;
 - c) il luogo di conservazione;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero, nel caso in cui non intendesse più conservarla;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo di conservazione;
 - h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia ed, in particolare, del presente Regolamento.

Art. 80 – Conservazione dell'urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

- 1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
- 2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
- 3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo con impegno formale scritto la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
- 4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
- 5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
- 6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico -sanitarie.

Art. 81 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)

- 1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
- 2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 63, comma 4.
- 3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune che provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nell'apposita area cimiteriale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 82 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 83 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
 - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - la Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - la Legge regionale -Piemonte -31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
 - il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 84 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente all'entrata in vigore dello stesso ed abrogano tutte le precedenti disposizioni con esse contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 85 – Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Viene altresì pubblicato sul sito web comunale.

Art. 86 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 87 – Vigilanza -Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 20.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
3. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 88 – Rinvio ad atti di competenza della Giunta

1. Viene demandato alla Giunta Comunale l'adozione di tutti gli occorrenti atti idonei a dare pratica attuazione delle norme del presente regolamento.

Art. 89 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dal vigente Statuto Comunale.